

Giorgio Ghiringhelli
Via Ubrio 62
6616 Losone

Losone, 22 febbraio 2007

Lodevole Consiglio di Stato
per il tramite del Servizio dei ricorsi
Residenza governativa
6501 Bellinzona

Ricorso

(art. 60 cpv 3 e 62 cpv 1 e 3 LEDP)

presentato da **Giorgio Ghiringhelli**, Via Ubrio 62, 6616 Losone

contro

la decisione governativa (adottata verosimilmente il 20 febbraio 2007) di ritenere valide, in deroga a tassative disposizioni di legge, le candidature di 9 cittadini che figurano su cinque liste in corsa per l'elezione del Gran Consiglio del 1. aprile 2007 e che non erano accompagnate dall'estratto del casellario giudiziale.

(il presente atto è steso in 3 copie di cui

1 al Consiglio di Stato

1 all'Ufficio cantonale di accertamento c/o Tribunale di appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano e

1 al ricorrente)

Legittimazione

La legittimazione a ricorrere in materia di diritti politici è data a ogni cittadino avente diritto di voto, indipendentemente da un eventuale interesse personale. Il ricorrente, è iscritto nei registri elettorali del Comune di Losone. Con la circostanza impugnata egli si sente leso nei suoi diritti politici a livello cantonale, in quanto non sono state osservate le disposizioni di legge che regolano la presentazione e la convalida delle candidature. A titolo abbondanziale si rileva che il ricorrente è doppiamente interessato essendo egli stesso candidato sulla lista del Guastafeste per l'elezione del Gran Consiglio oggetto del presente ricorso.

Ricevibilità del ricorso

In base all'art. 163 LEDP i ricorsi contro ogni atto della procedura preparatoria delle votazioni o elezioni devono essere presentati entro 3 giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare. La decisione contestata è stata verosimilmente adottata il 20 febbraio ed è stata comunque resa nota tramite alcuni organi di informazione solo quel giorno. Il presente ricorso è dunque ricevibile.

Premessa (la legge è uguale per tutti?)

Nelle fasi preparatorie delle elezioni del 1 aprile il Governo ha preso fra l'altro due decisioni che hanno direttamente danneggiato la lista del Guastafeste per il Gran Consiglio, e tali decisioni sono state giustificate con la necessità di rispettare alla lettera la legge, senza fare alcun strappo alla regola e senza ricorrere al buon senso.

- 1) La prima decisione concerneva la candidatura di Dante Davide Scolari, presentata il 12 febbraio dopo il deposito della lista (avvenuta l'8 febbraio) ma comunque ancora in tempo utile, e accompagnata sia dalla dichiarazione di accettazione e dall'estratto del casellario giudiziale del candidato e sia da una dichiarazione della prima proponente della lista. Malgrado che quest'ultima fosse stata espressamente autorizzata dai proponenti della lista, in base all'art. 59 LEDP, "*ad agire e firmare in loro nome*", il CdS con eccesso di formalismo e senza che alcun articolo di legge lo imponesse chiaramente, ha interpretato la legge a suo piacimento e ha preteso che la candidatura di Scolari fosse supportata dalle firme di almeno 50 proponenti della lista, provocando così de facto l'esclusione di Scolari.
- 2) La seconda decisione concerneva invece la ripartizione delle liste sulla scheda, e in particolare la decisione di relegare 5 delle 13 liste (fra cui quella del Guastafeste) sul retro della scheda, con evidente perdita di visibilità rispetto alle altre otto. Si sarebbero potute far stare tutte le liste sul recto della scheda semplicemente inserendo quattro mini-liste (le numero : 1, 4, 8 e 10) nella prima colonna, ma il Governo ha scartato tale ragionevole possibilità con la motivazione che la legge (art. 66 cpv 3 LEDP) stabilisce che le liste debbano essere pubblicate nelle schede secondo l'ordine di successione stabilito dal conteggio. Il Governo ha pure scartato, per questioni prevalentemente estetiche, altre due possibilità grafiche che avrebbero consentito di fare stare tutte le liste sul recto della scheda, e nel pieno rispetto della legge, semplicemente mettendo tutte le liste una dietro l'altra anziché allineandole.

Nei casi summenzionati, anche se era possibile trovare delle soluzioni senza infrangere la legge (ad esempio per le schede) e anche se certe lacune della legge davano adito a diverse interpretazioni che potevano suggerire soluzioni basate sul buon senso (ad esempio per il caso Scolari), il Governo è stato irremovibile e "talebano" nel pretendere il rispetto letterale della stessa, per garantirsi le spalle da eventuali ricorsi. Nello stesso tempo però il Governo, con minor timori per eventuali ricorsi, ha infranto una chiara e non interpretabile norma della legge per ammettere nove candidati in ritardo con la presentazione di un documento essenziale (l'estratto del casellario giudiziale).

Ragionando con il buon senso si potrebbe anche capire e condividere la decisione governativa, ma allora tale buon senso deve essere applicato per tutti e in tutti i casi e non solo quando fa comodo o quando ci sono di mezzo gli interessi di partiti più grossi e, come nel caso in questione, di partiti governativi. **Da qui il presente ricorso che mira soprattutto a ripristinare una parità di trattamento per tutte le liste elettorali e tutti i candidati, al motto di "dura lex sed lex".**

Fatti

Sul Foglio ufficiale no. 59 del 22 dicembre 2006 era stata pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi, con entrata in vigore il 1. gennaio 2007, una modifica dell'art. 60 cpv 3 LEDP che teneva conto di una decisione adottata dal Gran Consiglio nel marzo del 2004, e cioè quella di introdurre l'obbligo per i candidati alle elezioni di presentare assieme a una dichiarazione di accettazione pure un estratto del casellario giudiziale, che dovevano essere uniti alla proposta.

Di questa novità tutti i partiti interessati a prender parte alle elezioni cantonali furono informati con largo anticipo, con l'invio, in data 14 novembre 2006, delle "Direttive per le elezioni cantonali del 2007" : direttive che sottolineavano l'obbligatorietà della presentazione dell'estratto del casellario giudiziale "all'atto del deposito delle proposte di candidatura, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato".

Nelle stesse Direttive si informava che il 16 ottobre 2006 era stata avviata una consultazione, limitata ai partiti già rappresentati in Consiglio di Stato e in Gran Consiglio, in merito alla proposta di regolamento concernente la novità del casellario giudiziale (e in particolare le modalità per il suo ottenimento, la sua validità, la pubblicazione nel FU delle informazioni contenute nel casellario giudiziale ecc.) .

Nelle Direttive era pure ben messo in evidenza che, in base agli art. 62, 87 e 160 LEDP nonché 54 Cost. cant., il CdS avrebbe assegnato al rappresentante dei proponenti **un termine di tre giorni** per rimediare a semplici vizi formali, e si avvertiva che "la mancata presentazione del casellario giudiziale avrebbe comportato lo stralcio del candidato".

Successivamente i partiti interessati alle elezioni vennero informati del fatto (cfr. Bollettino ufficiale delle leggi su FU no. 56/2006) che la validità del documento in questione non doveva superare i 6 mesi antecedenti l'elezione del 1. aprile.

Il 2 febbraio il ricorrente inviò un messaggio email al segretario del CdS, Carmelo Mazza, segnalando che probabilmente un candidato della lista del Guastafeste non sarebbe ancora stato in possesso dell'estratto del casellario giudiziale entro la data prevista per il deposito delle liste di questo movimento, e chiedendo lumi su eventuali proroghe concesse per porvi rimedio. Lo stesso giorno il signor Mazza rispose che i termini "saranno stabiliti dal CdS martedì 13 febbraio con scadenza venerdì 16 febbraio" (cioè entro i famosi tre giorni stabiliti per legge) .

Con messaggio email inviato alle segreterie dei partiti il 6 febbraio 2007, l'Ufficio votazioni e elezioni informò nuovamente tutti sulle disposizioni concernenti l'estratto del casellario giudiziale e rese attenti del fatto che con procedura ordinaria di rilascio del documento, il tempo di attesa per il suo ottenimento era a quel momento di 10 giorni. Nello stesso messaggio si informava che l'Ufficio federale di giustizia trattava prioritariamente le domande inviate per posta "Express" e che per tali richieste, se pervenute entro le ore 16, l'invio dell'estratto avveniva il giorno stesso mediante posta prioritaria. Il messaggio si concludeva con il pressante invito a voler mettere in atto i passi necessari affinché tutti gli estratti del casellario giudiziale fossero allegati alle proposte di candidature al momento del deposito , ossia entro lunedì 12 febbraio

In definitiva è successo che lunedì 12 febbraio, termine fissato per la presentazione delle candidature, una quarantina di candidati non era ancora in possesso del documento richiesto a Berna. A tutti costoro il Governo ha concesso non tre giorni , come previsto in modo perentorio dalla legge (art. 62 cpv 1 LEDP) , ma **ben sei giorni** per esibire il documento mancante.

Malgrado tanta magnanimità, ben nove candidati (5 della Lega dei ticinesi, 1 del PS, 1 dell'UDC, 1 del MPS e 1 di Ticino pulito) non sono stati in grado di presentare il documento entro **l'ultimo termine fissato per le ore 18 del 19 febbraio**.

Il Consiglio di Stato , in un comunicato diramato il 20 febbraio, ha comunque deciso di ammettere le candidature di questi nove ritardatari con la motivazione che gli stessi “hanno inoltrato la domanda per il rilascio dell'estratto prima dei termini di deposito.”

Motivazioni

- 1) L'art. 60 cpv 3 LEDP stabilisce in modo perentorio e senza possibilità di fantasiose interpretazioni che *“alla proposta **devono essere unite la dichiarazione di accettazione firmata dal candidato e l'estratto del casellario giudiziale”***.

L'art. 62 cpv 1 lett e stabilisce in modo altrettanto chiaro e perentorio che per rimediare a semplici vizi formali il Consiglio di Stato assegna al rappresentante dei proponenti un termine **di 3 giorni**.

Quindi è fuor di dubbio che se entro il termine fissato dal CdS per rimediare alla mancanza dell'estratto del casellario giudiziale (e nel caso in questione il termine è stato dilatato raddoppiandolo rispetto a quanto previsto dalla legge!) tale documento non è pervenuto alla Cancelleria dello Stato, **la candidatura in questione deve essere stralciata**. Poco importa il fatto che il documento mancante sia stato richiesto prima dei termini di deposito : la legge a tal proposito è chiara e stabilisce senza possibilità di eccezioni che il documento deve essere presentato **unitamente** alla proposta o al massimo entro la scadenza del termine supplementare concesso dal CdS.

Tutti i partiti piccoli o grandi che fossero erano stati ripetutamente e con largo anticipo messi al corrente sia sull'obbligo di presentare un estratto del casellario giudiziale, sia sui termini da rispettare, sia sulle modalità per ottenere il documento nel giro di 24 ore e sia sulle conseguenze che la mancata presentazione di tale documento in tempo utile avrebbe comportato per gli interessati.

Toccava quindi ai responsabili delle liste e ai singoli candidati attivarsi in modo da procurarsi il documento in tempo utile, come hanno fatto con diligenza gli altri 636 candidati in lizza per il Gran Consiglio.

- 2) Le segreterie dei partiti erano state informate con messaggio email del 6 febbraio dall'Ufficio votazione e elezioni sulla possibilità di richiedere gli estratti per posta “Express” in modo da ottenerli nel giro di 24 ore, e quindi se alla scadenza del termine supplementare assegnato dal CdS , cioè in data 19 febbraio ossia **ben 13 giorni** dopo tale importante comunicazione, tali estratti non erano ancora arrivati, ciò può significare che (contrariamente a quanto affermato dal CdS nel suo comunicato del 20 febbraio) gli estratti sono stati richiesti dopo i termini di deposito e non prima. Si fa infatti rilevare che anche con la procedura ordinaria un estratto del casellario giudiziale richiesto per posta A venerdì 9 febbraio (cioè 3 giorni prima del termine per la presentazione delle proposte) sarebbe dovuto pervenire ai richiedenti il 19 febbraio, cioè ben 10 giorni dopo. In mancanza di ricevute postali che attestino la data della spedizione sarebbe dunque lecito il sospetto che anche le richieste siano state inoltrate a Berna **dopo** il 9 febbraio e magari anche **dopo** il 12

febbraio. Ma anche se così fosse, queste richieste avrebbero potuto essere soddisfatte nel giro di 24 ore se effettuate per posta Express, e quindi in barba alla legge avrebbero comunque ancora potuto essere considerate valide visto che il Governo aveva concesso una settimana supplementare per presentare il documento. E invece se ciò non si è verificato se ne può arguire che i candidati interessati, pur essendo in ritardo e a rischio di esclusione, non abbiano neppure colto la possibilità di far capo alla posta “Express” e che se la siano presa comoda confidando magari in qualche santo in paradiso. In un caso o nell’altro non vi sono ragioni che giustifichino eccezioni alla legge per “premiare” simili comportamenti poco coscienziosi e **contrari al principio della buona fede**. Semmai spetterà al Legislatore verificare se sia necessario apportare delle modifiche alla legge per ovviare a situazioni del genere in futuro, specie pensando a cosa potrebbe accadere fra un anno alle prossime alle elezioni comunali, con migliaia di candidati in lizza.

- 3) L’art. 60 cpv 3 LEDP precisa pure che *“il Regolamento specifica i dettagli”*. Il ricorrente non è a conoscenza di eventuali norme di questo Regolamento che consentano un’interpretazione più ampia sui termini di presentazione dell’estratto del casellario giudiziale; ma, anche se così fosse, tale Regolamento sarebbe in contrasto con la chiara norma di legge che costituisce la base legale per qualsiasi Regolamento di applicazione, e quindi non sarebbe valido. L’unica modifica del Regolamento concernente questa materia, a conoscenza del ricorrente, è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi apparso sul FU no. 56 del 12 dicembre 2006. Quella modifica, concernente l’art. 24 del Regolamento, si limitava però a precisare che la validità dell’estratto doveva risalire a non più di 6 mesi prima della data dell’elezione, e a indicare che la Cancelleria dello Stato avrebbe pubblicato nel FU, al più tardi quattro settimane prima della data dell’elezione, l’elenco dei candidati *“riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale”*. Quindi la decisione del CdS di ammettere i 9 candidati sprovvisti dell’estratto manca di qualsiasi base legale, è fuorilegge ed è in contrasto con la Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi che tutti gli eletti a qualsiasi carica in Governo o in Parlamento devono sottoscrivere al momento della loro elezione.
- 4) La candidatura del sig. Dante Davide Scolari sulla lista del Guastafeste per il Gran Consiglio è stata stralciata dal CdS dopo che, alla scadenza del termine supplementare assegnato per supportare la stessa con la firma di 50 proponenti – cioè il 19 febbraio alle ore 18 – queste firme non erano ancora pervenute alla Cancelleria dello Stato. Allo stesso modo, bon gré mal gré, si devono allora trattare per una questione di parità di trattamento anche quei candidati che entro lo stesso termine non erano ancora in regola con i requisiti di legge richiesti, e in particolare con l’estratto del casellario giudiziale.
- 5) Si rammenta che : *“Nell’ambito dell’esercizio del diritto di voto, il formalismo è particolarmente necessario non solo per l’importanza che assume detto diritto in una democrazia, ma anche perché l’esercizio di detto diritto avviene solitamente in un clima di passione”* (decisione del 9.11.75 del Gran Consiglio in re Sergio Rima, Ascona, considerando 6.2)

Spese e ripetibili

Il ricorrente agisce unicamente per motivi ideali e non rivendica alcuna indennità per ripetibili a carico del Cantone Ticino. In ogni caso si rinuncia a pretendere un qualsivoglia risarcimento anche per dimostrare che lo spirito di questo ricorso è incentrato unicamente su un sano esercizio dei diritti politici e un comportamento corretto delle autorità e non su questioni pecuniarie o tentativi di guadagno attraverso le ripetibili.

Per prassi il Tribunale federale e le autorità cantonali non riscuotono spese nel caso di ricorsi per violazione del diritto di voto (DTF 131 II 457 consid. 4, 129 I 185 consid. 9 pag. 206, 129 II 305 consid. 3 non pubblicato; Sentenze 1A.102/2006 ultimo capoverso, 1P.369/2004 del 13 giugno 2005, 1P.535/2005; Sentenza TRAM 52.2005.164 dell'11 luglio 2005 in re G. consid. 5; ris. gov. 3705 del 24 agosto 2004 in re B., ris. gov. 3391 del 3 luglio 1996 in re G., B., B. e R.). A maggior ragione si giustifica il mantenimento di questa prassi dato che il ricorrente non chiede indennità.

Conclusioni :

Per questi motivi si chiede al Lodevole Consiglio di Stato di giudicare :

- 1) il ricorso ha effetto sospensivo
- 2) Il ricorso è **accolto** e di conseguenza le candidature dei 9 candidati che il 19 febbraio non avevano ancora consegnato i loro estratti del casellario giudiziale sono stralciate
- 3) Non si riscuotono tasse di giustizia né spese né si assegnano ripetibili

Con ogni ossequio

Giorgio Ghiringhelli

Allegati :

- a) Lettera circolare del 14 novembre 2006 della Divisione della giustizia ai partiti, con estratti delle Direttive per le elezioni cantonali del 2007
- b) Scambio di messaggi email del 2 febbraio 2007 con il segretario del CdS Carmelo Mazza
- c) Messaggio email inviato il 6 febbraio 2007 dall'Ufficio votazioni e elezioni alle segreterie dei partiti

- d) Comunicato-stampa del 20 febbraio 2007 del CdS
- e) Estratto dal Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 12 dicembre 2006
- f) Estratto dal Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del 22 dicembre 2006

Si chiede inoltre :

di comunicare i nominativi dei 9 candidati stralciati, allegando la ricevuta postale che attesti la data della loro richiesta a Berna e specificando in quale giorno è pervenuto alla Cancelleria dello Stato il loro estratto del casellario giudiziale

Si fa pure presente che:

qualora il ricorso fosse respinto e qualora uno dei 9 candidati in questione dovesse essere eletto (da qui l'esigenza di conoscere i loro nominativi) ci potrebbe essere un ricorso contro la proclamazione dei risultati e in particolare contro l'elezione di uno o più dei 9 candidati contestati, per cui sarebbe sensato chiamare in causa fin da subito l'Ufficio cantonale di accertamento